

Nuove albe fiscali

96

Quale futuro si prospetta per la norma che regola le partecipazioni societarie? Ombre, luci e speranze analizzate dallo studio Biscozzi Nobili Piazza

L

▼
Così come un concerto di Vasco non può finire senza *Albachiara*, così una legge di bilancio non può essere approvata senza la riapertura dei termini per l'affrancamento delle partecipazioni, ovvero quella norma che permette ai detentori di partecipazioni di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto pagando un'imposta sostitutiva pari all'11% (per il 2020) del valore della partecipazione stessa. Tale valore, che diventerà il nuovo costo fiscale in caso di successiva cessione, potrà essere infatti rideterminato con il pagamento (in tre rate annuali) dell'imposta sostitutiva citata, sulla base di apposita perizia di stima che dovrà essere giurata entro il 30 giugno.

Sulla base della normativa vigente, le eventuali plusvalenze realizzate da una persona fisica mediante la cessione di partecipazioni sono assoggettate a una ordinaria imposta sui redditi pari al 26%. Qualora la vendita venga effettuata a un prezzo pari al valore rideterminato alla luce della citata norma, non si originerà



Massimo Foschi è partner dello studio Biscozzi Nobili Piazza.

pertanto nessuna ulteriore plusvalenza e il carico fiscale dell'operazione si sarà esaurito con il pagamento della predetta imposta sostitutiva dell'11% sul valore affrancato. Pertanto, soprattutto quando all'orizzonte c'è la possibilità di cedere una partecipazione, una valutazione di opportunità sull'applicazione di tale norma appare quantomeno suggerita.

In questo caso, se la matematica viene in aiuto per calcolarne la convenienza, altrettanto non si può dire delle recenti prese di posizione dell'amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate sta infatti creando un clima di forte incertezza in merito al perimetro di utilizzo della norma.

Premesso che il dettato normativo non reca alcuna limitazione

all'utilizzo dell'affrancamento in connessione alle modalità con cui sarà effettuata la successiva vendita, ponendosi come soluzione alternativa ad ampio spettro alla determinazione delle plusvalenze sulla base del costo di acquisto originario, si deve segnalare come, secondo l'Agenzia delle Entrate, la ratio della stessa sarebbe invece *solo* quella di favorire la circolazione delle partecipazioni nei confronti di soggetti terzi rispetto agli attuali proprietari.

Non sarebbe quindi lecitamente utilizzabile a fronte di riorganizzazioni societarie interne.

Le verifiche fiscali in cui si segnalano contestazioni del genere un po' in tutta Italia nel corso dell'ultimo lustro, nonché la pubblicazione di due interpelli nel corso del 2019 che hanno confermato la rigida impostazione dell'Agenzia delle Entrate stanno generando negli operatori economici grandi problemi nell'applicazione di una norma che potrebbe invece aiutare la realizzazione dei passaggi generazionali in molte imprese familiari italiane, accrescendo in ogni caso il gettito erariale. La speranza che la futura alba per tale norma possa essere più chiara rispetto al passato, è affidata al momento ad una recentissima risposta dell'Agenzia delle Entrate che pare finalmente aprire uno spiraglio, valutando positivamente l'utilizzo di tale disposizione nell'ambito di una riorganizzazione interna finalizzata a favorire il passaggio generazionale. **F**